



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 356 del 25/03/2024**

---

**Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico. Modifiche alla l.r. n. 11 del 14 ottobre 2015**

---

*Firmato da: Carmela Fiola*



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

### **Relazione illustrativa**

La semplificazione delle pratiche amministrative è un fine dell'ordinamento, fin dalla ratifica della legge n. 59 del 15 marzo 1997 che delega al Governo l'attribuzione di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, oltre alla riforma della Pubblica Amministrazione e alla semplificazione amministrativa.

La semplificazione e la sburocrazia per l'amministrazione regionale rappresentano obiettivi prioritari e comuni a tutti i settori di intervento al fine di rendere più efficiente e certo il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

In particolare, le regioni, nell'ambito della loro competenza legislativa anche in ambito sanitario, possono perseguire la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'abolizione dell'obbligo di presentare certificati medici considerati ormai superati.

Il certificato di riammissione scolastica entro cinque giorni, previsto dal d.p.r. 1518/1967, è stato giudicato non più adeguato alle esigenze di prevenzione collettiva. Questa valutazione risale al gruppo di lavoro istituito con il decreto del Ministro della Salute del 13 ottobre 2004 per semplificare le procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Nel documento conclusivo del 19 febbraio 2006, si osserva che le malattie infettive sono spesso contagiose durante l'incubazione, ma raramente durante la convalescenza.

Già sedici Regioni hanno varato leggi che eliminano l'obbligo di presentare il certificato di riammissione scolastica entro cinque giorni.

Con la presente proposta di legge, si intende consentire alla Regione Campania di seguire l'esempio di altre regioni, adottando in via legislativa la soppressione dell'obbligo di presentare il suddetto certificato.

Tra gli obiettivi perseguiti da questa proposta vi è anche quello di facilitare il rientro in classe degli alunni e quello di sollevare medici e famiglia, già gravati da numerosi adempimenti burocratici, dalla presentazione del richiamato certificato di riammissione scolastica.

Ulteriore obiettivo della presente proposta è quello di ottenere un monitoraggio costante e continuo sullo stato del benessere psicofisico dei pazienti pediatrici attraverso una visita con cadenza annuale, i cui esiti saranno riportati nella apposita sezione del libretto pediatrico regionale.

È fondamentale sottolineare che la proposta di eliminare l'obbligo di presentazione del certificato non annulla l'obbligo di segnalare le malattie infettive da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, ancora in vigore. La segnalazione continuerà ad avvenire secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2022, che prevede la revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive. In via transitoria, si applicano anche le disposizioni del Decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1990, che regola il Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse.

Il comma 3 dell'art. 10 bis riguarda il monitoraggio psicofisico dei pazienti pediatrici, da effettuarsi con cadenza annuale, per garantire ai minori un più efficiente controllo sullo stato psicofisico, informatizzando gli esiti di tali controlli. Infatti, il pediatra di libera scelta, vera e propria 'sentinella' della salute dei pazienti di minore età inserirà la certificazione comprovante gli esiti della visita all'interno della apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

### **Relazione finanziaria**



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

Le norme della proposta di legge non comportano nuove o maggiori spese (o minori entrate) per la finanza pubblica.

Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico. Modifiche alla l.r. n. 11 del 14 ottobre 2015

Art. 1 – Integrazioni alla l.r. n. 11 del 14 ottobre 2015

Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 (“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 10 bis

(Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.

3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui alla presente legge.”

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il consigliere



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

*Gruppo Consiliare “Partito Democratico”*

Carmela Fiola